

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 935-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE PISONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 dicembre 1976 (Stampato n. 240)

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)**

**COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)**

**COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)**

**COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(FABBRI)**

**COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(BISAGLIA)**

**E COL MINISTRO DELLA DIFESA
(LATTANZIO)**

***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 14 dicembre 1976***

Ratifica delle Convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con Allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla Convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione

Presentata alla Presidenza il 3 marzo 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le due convenzioni di cui si propone la ratifica e quella di cui si propone l'adesione si prefiggono di offrire strumenti per la difesa del mare dall'inquinamento da idrocarburi e garantire un risarcimento dei danni da inquinamento ai paesi rivieraschi colpiti.

La prima convenzione che prevede la possibilità di intervento o difesa dall'inquinamento anche fuori dalle acque territoriali e la seconda convenzione che impone agli armatori l'obbligo di assicurazione obbligatoria per intervento nel risarcimento dei danni, sono datate 29 novembre 1969; la terza convenzione con cui si istituisce un fondo internazionale per il risarcimento dei danni (fondo alimentato con il contributo annuo imposto agli importatori in proporzione ai quantitativi di idrocarburi trasportati) reca la data del 18 dicembre 1971. Data la posizione dell'Italia, lascia perplessi il ritardo con cui si propone la ratifica e l'adesione, anche perché l'assicurazione delle navi adibite al trasporto di idrocarburi s'è dovuta fare già da alcuni anni.

Le convenzioni offrono strumenti validi anche se lasciano qualche perplessità e coprono solo alcuni casi di inquinamento.

I principi positivi che informano le convenzioni si possono riassumere in: creazio-

ni di un diritto speciale limitativo della libertà dell'alto mare; possibilità di intervento, anche unilaterale, in caso di necessità; norme per la negoziazione, conciliazione e arbitrato; assicurazione obbligatoria e risarcimento dei danni da parte dell'armatore e da parte del fondo internazionale; alimentazione del fondo da parte di tutti gli importatori che in un anno importano quantitativi superiori a 150 mila tonnellate.

Le principali riserve riguardano la limitazione dell'intervento ai soli casi di inquinamento da sinistro e non a casi di incuria, di sversamento per lavaggi, di inquinamenti per le ricerche sottomarine di petrolio e circostanze analoghe; il maggior inquinamento specie del Mediterraneo avviene non per sinistri ma per altre cause a cui le convenzioni non si applicano.

La difesa del mare deve essere vista in una visione globale. Il Governo italiano, che è fra i maggiormente interessati, dovrebbe farsi parte attiva e proporre anche gli strumenti adeguati a questa realtà. Con queste motivazioni il relatore invita a dare ai provvedimenti in esame il loro assenso.

PISONI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le Convenzioni di cui alle lettere a) e b) e ad aderire alla Convenzione di cui alla lettera c):

a) Convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi, con Allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969;

b) Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

inquinamento da idrocarburi, con Allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969;

c) Convenzione internazionale istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli XI, XV e 40 delle Convenzioni stesse.

ART. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, col Ministro del tesoro, col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, col Ministro della sanità e col Ministro della marina mercantile ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti negli Accordi di cui all'articolo 1 della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dagli Accordi stessi, con espressa autorizzazione a prevedere come illeciti i singoli fatti costituenti inadempimento alla obbligazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 13 della Convenzione indicata alla lettera c) dell'articolo 1 della presente legge, nonché a punirli con pena pecuniaria amministrativa in misura non eccedente gli importi insoluti che, nei casi più gravi o di reiterazione, potrà essere aumentata fino al triplo.

ART. 4.

I dati che, ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione del 18 dicembre 1971 di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della presente legge ogni Stato contraente deve fornire al Fondo internazionale istituito dalla Convenzione suddetta, sono comunicati all'amministratore del Fondo dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure, nonché per il pagamento degli eventuali indennizzi previsti dalla Convenzione sull'intervento in alto mare di cui al precedente articolo 1, lettera *a*), si provvede con l'istituzione di appositi capitoli, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, aventi natura di spesa obbligatoria.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

Identico.